



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 26/03/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 30/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 16/07/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma di € 662,40 a titolo di commissioni bancarie/finanziarie, € 313,68 a titolo di commissioni accessorie ed € 617,76 a titolo di commissioni "passive", nonché il rimborso delle spese legali e di "eventuali interessi pagati illegittimamente nel caso in cui il tasso di interesse applicato sia stato superiore alla soglia prevista dalla normativa anti-usura".

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo in primo luogo l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 546,43 a titolo di commissioni intermediario per le attività di gestione del prestito non svolte a seguito dell'estinzione anticipata.

Ribadisce la disponibilità, già manifestata in sede di reclamo, a rimborsare l'ulteriore importo di € 313,69, calcolato sulla base del *pro rata temporis*, considerate le rate residue (72).

Sostiene la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura *up front*; precisa in proposito che la locuzione "di esecuzione del contratto",



utilizzata, tra le altre, per descrivere le commissioni di accensione, è incapace di evocare un'attività diversa da quella *up front*; fa presente, inoltre, che «*l'attività di archiviazione della documentazione non è rapportata al tempo di durata del rapporto di prestito, tanto che la legislazione vigente impone la conservazione della documentazione comunque per 10 anni dopo che il rapporto si sia estinto*».

Afferma la natura *up front* della provvigione percepita dall'agente, remunerativa di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento (richiama alcuni precedenti ABF).

In merito alla decisione della Corte di Giustizia dell'UE richiamata dalla ricorrente, l'intermediario sostiene che tale pronuncia non sia vincolante per il giudice italiano, il quale è libero di valutare se sussiste o meno compatibilità tra il caso che è chiamato ad affrontare e quello sottoposto alla Corte e, conseguentemente, di non uniformarsi alla predetta decisione qualora la vicenda, come nel caso di specie, non sia coincidente.

Precisa che la questione dibattuta dinnanzi al giudice polacco è stata risolta dalla giurisprudenza italiana e dell'Arbitro "*da tempo*". Aggiunge inoltre che la Direttiva 2008/48 non sarebbe comunque applicabile ai rapporti tra privati in quanto priva di efficacia diretta.

Lamenta che la rimborsabilità anche dei costi *up front* esporrebbe i creditori a perdite "*non altrimenti evitabili*". In particolare, in caso di rimborsabilità delle provvigioni in favore dell'agente, cui tra l'altro il cliente si è "*discrezionalmente*" rivolto, la resistente si troverebbe a restituire "*a) un importo di cui non ha beneficiato, avendolo ovviamente corrisposto al citato agente e b) per cui non avrebbe titolo per pretendere la restituzione, in ragione di quanto disposto dall'art. 1748, c.c.*".

Fa presente inoltre che, includendo le provvigioni nel costo totale del credito, si andrebbe contro la stessa Direttiva 2008/48, non trattandosi di servizi obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali.

Pertanto, ribadita la propria disponibilità al rimborso dell'importo di € 313,69 oltre alla somma di € 20,00 a titolo di spese di procedura, chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i*



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione contrattuale e in particolare dalla descrizione delle voci risulta quanto segue.

In relazione alla "commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento" (lett. B del modulo contrattuale) va applicato il criterio di rimborso proporzionale lineare, sulla base del consolidato orientamento dei Collegi che considera *recurring* tale voce di costo; per le commissioni di gestione, di incontestata natura *recurring*, in conformità all'orientamento già manifestato da questo Collegio (cfr. Coll. Bari, dec. n. 3034/2020) deve ritenersi applicabile il criterio contrattuale di rimborso, in corrispondenza alla curva degli interessi.

Quanto alla provvigione riconosciuta "per i soggetti incaricati all'offerta fuori sede" (lett. D), trattasi di oneri *up front* secondo il consolidato orientamento dei Collegi.

Di conseguenza il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già avvenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,12%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	A) Comm. int. accensione f. ( <i>recurring</i> )	€ 1.104,00	€ 662,40	€ 420,81		€ 662,40
<input type="radio"/>	B) Comm. int. gestione fin. ( <i>recurring</i> )	€ 1.433,53	€ 860,12	€ 546,42	€ 546,42	-€ 0,01
<input type="radio"/>	C) Provvigione ( <i>up front</i> )	€ 1.029,60	€ 617,76	€ 392,45		€ 392,45
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<b>rimborso da conteggio</b>					€ 124,56	-€ 124,56
		<b>tot rimborsi ancora dovuti</b>				<b>€ 930,28</b>
		<b>interessi legali</b>				<b>no</b>

La domanda di ristoro delle spese legali non può trovare accoglimento, stante il carattere seriale del ricorso.

Infine, in relazione alla domanda di restituzione degli interessi usurari, questo Collegio la ritiene inammissibile, in quanto per un verso generica e per altro verso di carattere esplorativo, dal momento che la stessa ricorrente si limita a prospettare ipoteticamente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7404 del 21 aprile 2020

l'eventualità del superamento del tasso soglia usurario, senza formulare alcuna specifica contestazione né allegare documentazione a supporto della richiesta.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 930,28.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS